



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SPADONI URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2010

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *niqab* e *burqa*

ONOREVOLI SENATORI. - Si discute in questi mesi in tutta l'Unione europea riguardo le norme di sicurezza relative al riconoscimento delle persone. Ciò si verifica perché famiglie provenienti da Paesi islamici dove si pratica una visione religiosa particolarmente integralista si sono stabilite nei nostri Paesi.

Nessuno, ovviamente contesta la pratica religiosa, ma tragiche esperienze nate da atti terroristici che hanno insanguinato diversi Paesi, richiedono che ogni persona possa essere riconosciuta immediatamente. Ciò avviene per i cittadini italiani, a cui le norme di pubblica sicurezza impongono di non poter portare caschi, passamontagna o altri accessori utili a nascondere integralmente il capo e ad impedire l'immediato riconoscimento e non può essere concessa alcuna deroga a nessuno.

Ovviamente queste norme si applicano nei luoghi pubblici, quelli esposti agli attentati, mentre non incidono nella sfera privata delle persone.

Il contrasto con il dettato costituzionale che consente a ciascuno di praticare la reli-

gione che ha scelto è solo apparente. L'articolo 8, comma 2, della Carta fondamentale recita infatti che: «Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano».

Né mi pare si possa invocare il dettato dell'articolo 2, che consente a ciascuno di poter aderire a qualsivoglia formazione sociale, in quanto poi la stessa Costituzione demanda alla legge di definire i criteri per l'ammissibilità delle associazioni di qualsiasi tipo.

In mancanza di intese specifiche con le comunità islamiche, che tra l'altro dovrebbero consentire all'identificazione delle donne a cui non si può consentire di occultare il volto, la norma sulla sicurezza pubblica deve prevalere ed essere rispettata.

Il presente disegno di legge modifica l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, vietando specificamente l'uso di *burqa* e *niqab* ed ogni altro accessorio che impedisca il riconoscimento del volto della persona.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modifiche, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Per motivi di sicurezza è vietato, al fine di cui al primo comma, l'utilizzo degli indumenti femminili denominati *burqa* e *niqab* e di ogni altro indumento o accessorio in grado di occultare il volto della persona in tutti i luoghi ed edifici pubblici o aperti al pubblico».

